



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 91 del 14/12/2017

Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

### OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciassette** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **18** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **88** del **14/12/2017**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Barbani Libero, Ancarani Ester, Candido Loredana.

Risultano presenti gli Assessori: Micele Antonella, Abagnato Fabio, Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negroni Barbara.

Successivamente il Presidente del Consiglio del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	CINTI FEDERICO	Presente
CASONI CHIARA	Presente	CIRAULO FRANCO	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	MOROTTI ALICE	Presente
FINI GIULIO	Presente	BRUNETTI CARMELA	Presente
LOLLINI ALESSIA	Assente	SETA ERIKA	Presente
PERI LORENA	Presente	PEDICA MIRKO	Assente
GRENDENE ROBERTO	Presente	MURATORI MAURO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	CANDIDO LOREDANA	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	STEFANELLI STEFANO	Assente
PALUMBERI DARIO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
BAGLIERI MATTIA	Assente	TONELLI ANDREA	Assente
ANCARANI ESTER	Presente		

**PRESENTI N. 20**

**ASSENTI N. 5**

**OGGETTO: OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ai commi 639 e seguenti ha:
    - 1) istituito una nuova imposta, denominata imposta unica comunale (IUC), applicata sulla base di due presupposti impositivi : a) il possesso degli immobili (legame con la natura ed il valore) ; b) l'erogazione e fruizione di servizi comunali;
    - 2) rideterminato e riformato le entrate tributarie principali dei Comuni quali componenti della nuova imposta IUC:
      - a. l'imposta patrimoniale IUC-IMU;
      - b. la componente per i servizi, a sua volta articolata in IUC-TARI (servizio rifiuti), dovuta dall'utilizzatore dell'immobile, e IUC-TASI, dovuta invece sia dal possessore che dall'utilizzatore;
  - Dato atto che, pertanto, l'imposta comunale propria (IMU) istituita dal d. lgs. 23/2011 e successivamente rideterminata con l'entrata in vigore del D. L. 201/2011 viene a rivestire nel mutato assetto delle entrate comunali la funzione di componente patrimoniale dell'imposta unica comunale IUC;
  - Evidenziato che con la legge 147/2013 il legislatore ha lasciato in vita le norme di disciplina dell'IMU, sia con una espressa conferma (comma 703: "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*") sia con l'inserimento di norme di modifica o integrazione (segnatamente i commi 707 e seguenti della legge 147/2013);
- Dato atto che in conformità alla previsione del disposto del comma 682 della legge 147/2013 il Comune ha definito la disciplina per l'applicazione della IUC mediante l'adozione del Regolamento IUC, approvato con delibera CC n° 3 del 27 marzo 2014, immediatamente esecutiva, modificato con la delibera CC. n. 20 del 17 marzo 2016, esecutiva, ulteriormente modificato con la delibera CC. n. 90 del 14 dicembre 2017;
- Richiamato il disposto delle seguenti sotto citate disposizioni di legge:
- articolo 8 del d. lgs 23/2011, ai sensi del quale l'IMU ha per presupposto immobili diversi dall'abitazione principale;
  - articolo 9 del d. lgs. 23/2011, in base al quale sono stabilite norme relative alla soggettività passiva, il metodo di computo, il sistema dei pagamenti, le esenzioni applicabili ed altre misure;
  - articolo 13 del D. L. 201/2011, recante anticipazione dell'applicazione dell'IMU in via sperimentale, nel testo ora ampiamente modificato con il DL 102/2013, il DL 133/2013 e la legge 147/2013;
  - decreto legislativo 504/1992 e ss.mm., istitutivo dell'ICI, per le parti espressamente richiamate;
- Considerato che a norma del disposto dell'articolo 1 comma 640 della legge 147/2013 "*l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati*

per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

- Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni, tratte dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1:

a) comma 10, che ha soppresso la possibilità per i Comuni di assimilare al trattamento della prima casa i comodati gratuiti a parenti, introducendo per contro una nuova agevolazione, consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU per i casi in cui il comodante possieda nel territorio italiano il solo bene concesso in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (figlio o genitore) o al massimo, in più, la sola casa di abitazione, purché posta nello stesso Comune e sempre che le abitazioni non siano di lusso e che il contratto sia stato registrato;

b) comma 13, che ripristina un regime di esenzione diffuso per i terreni agricoli, innovando nuovamente nella materia;

c) commi 21 – 24, che prevede la possibilità per i proprietari di immobili accatastati in categoria D, se ricomprensenti impianti tecnologici funzionali al processo produttivo, di ottenere una revisione della rendita catastale, con effetto di riduzione della base imponibile;

d) comma 53, che ha introdotto una riduzione *ex lege* del 25% dell'imposta IMU nell'ipotesi di locazione a canone concordato;

- Rammentata, altresì, la previsione dell'obbligo posto in capo ai contribuenti che intendano far valere le predette agevolazioni, di presentare idonea dichiarazione (modello ministeriale);

- Richiamato il disposto del comma 26 del richiamato articolo 1 della legge 208/2015, il quale ha disposto il blocco della variazione in aumento delle aliquote di imposta, con la sola eccezione della componente TARI;

- Evidenziato che, come chiarito da pronunce della Corte dei Conti, nel blocco rientra anche la possibilità di togliere o rimodulare agevolazioni già riconosciute nell'anno precedente (divieto di modifica *in peius* per il contribuente);

- Considerato che lo schema di legge di stabilità per l'anno 2018, in corso di approvazione da parte del parlamento, prevede la conferma anche per il 2018 del blocco alla potestà dei Comuni di variare in aumento l'aliquota dei tributi propri (previsto dall'articolo 1 comma 26 della legge 208/2015) ;

- Preso atto dell'andamento tendenziale delle riscossioni IMU e valutato di poter conseguire l'equilibrio di Bilancio programmato tramite la riconferma delle aliquote già applicate nel 2017, evidenziando che la previsione è stata adeguata in riduzione per tener conto dell'andamento effettivo delle riscossioni del 2017;

- Ritenuto doverosi procedere a deliberazione delle aliquote IMU 2018 in misura esattamente uguale a quelle del 2017, sia in ragione del blocco alla variazione delle aliquote contenuto nella legge di stabilità in corso di approvazione per il 2018, sia in assenza di dati che consentano di definire un equilibrio diverso da quello applicato al Bilancio;

- Dato atto che restano confermate le misure di adeguamento già introdotte dalla legge per gli scorsi anni e quindi dato atto che rimangono confermati i regimi di esenzione totale da IMU per la prima casa e ipotesi assimilate per legge (alloggi delle cooperative sociali e ACER; *housing* sociale; unica abitazione del militare o appartenente alle forze armate; abitazione del coniuge separato non assegnatario) o per espressa misura comunale

(anziano permanentemente ricoverato in struttura assistenziale), esenzione per terreni agricoli condotti da coltivatore agricolo a titolo principale o IAP, nuove misure di agevolazione discendenti dall'entrata in vigore della legge 208/2015;

Tutto ciò premesso, valutato e considerato;

- Visti i commi 6, 7 e 8 dell'art. 12 del richiamato DL 201/2011, che dettano disposizioni in materia di adozione della deliberazione regolamentare comunale di determinazione della misura di aliquota IMU, da assumere nell'esercizio dei poteri e limiti previsti dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997;

Date queste premesse normative e motivazionali;

- Ribadito che la quotazione del gettito previsionale ha avuto luogo in base alle proiezioni economiche effettuate dal Servizio Entrate con l'ausilio della banca dati IMU e confermato che tale risultato è conseguibile con la riconferma di un sistema di aliquote e detrazioni come di seguito elencato in via sintetica:

1. applicazione dell'aliquota 0,6 per cento alle abitazioni A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e residenza del titolare del diritto reale. Riconoscimento della sola detrazione di 200 euro prevista dalla legge, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene nello stesso residenti e dimoranti;
2. conferma dell'aliquota base IMU nella misura massima consentita (1,06%);
3. applicazione dell'aliquota 1,06% per le aree fabbricabili;
4. applicazione dell'aliquota 0,86% per le seguenti fattispecie:
  - a. appartamenti locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/1998);
  - b. identificazione di alcune situazioni di uso gratuito del bene di proprietà a familiare entro il primo grado, confermando la casistica in vigore nel 2017;
5. mantenimento dell'aliquota agevolata 0,96% ai soli casi di unità immobiliari accatastate in categoria C1 purché non situate nelle aree dei grandi centri commerciali della città (misura a tutela e salvaguardia del commercio di vicinato);
6. conferma degli ulteriori regimi di aliquota agevolata già applicati nel 2017, con contestuale aggiornamento delle modalità di applicazione delle stesse;

- Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Dato atto che con la delibera GC 91 del 18 luglio 2017 è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 al documento unico di programmazione 2015 – 2020;

Considerato che lo schema di bilancio prevede che la conferma delle tariffe dell'imposta unica comunale – componente IMU consenta di raggiungere il pareggio di Bilancio pianificato;

Visto l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la legge 214/2011, il quale prevede:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il*

*mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997“;*

- Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 06 dicembre 2017;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

- Dato atto che in data 04 dicembre 2017 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- L'Illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

- Le seguenti dichiarazioni di voto:

- Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle): dal momento che alcune aliquote non sono allineate a quanto auspicato, anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare di appartenenza.

Preso atto che alle ore 16,50 è rientrato il Consigliere Tonelli: presenti n. 21.

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 15 (Gruppo P.D.)

Contrari: 6 (Gruppi Forza Italia, Lega Nord, Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno)

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e ss.mm. , per la determinazione dell'aliquota della componente IMU dell'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e delle disposizioni dei commi 639 e seguenti della legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare, per quanto in premessa evidenziato e considerato, le aliquote per la riscossione dell'IMU 2018, stabilite tenendo conto del vincolo posto dal comma 640 dell'art. 1 della legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Si richiama la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati.

## **ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IUC-IMU 2018**

### **ALIQUOTA BASE (ORDINARIA) 1,06%**

L'aliquota ordinaria trova applicazione in ogni caso e fattispecie non riconducibile ai casi di aliquota agevolata elencati di seguito. L'elencazione che segue, relativa ad aliquote inferiori alla misura massima, è da intendersi esaustiva e non suscettibile di estensione a casi simili o non espressamente contemplati e disciplinati.

### **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – solo su case di lusso (A1 – A8 – A9) 0,6%**

E' stabilita nella misura massima consentita dalla legge l'aliquota IMU applicabile alle case cd. di lusso. Tale misura costituisce ad un tempo la misura massima applicabile dell'aliquota composta IMU-TASI.

### **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 e A9) 200 EURO - misura di legge**

A decorrere dall'anno di imposta 2014 le detrazioni per figli non sono più previste dalla norma di legge e pertanto non si applicano.

Aliquote **agevolate** IMU 2018 (entro i limiti ammessi dalla legge)

### **LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO**

Sono assoggettate all'**aliquota 0,86%**.

E' riservata alle UIU ad uso abitativo (pertanto solo categoria A diversa da A10) e relative pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ed esclusivamente per il caso di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998, in favore di :

- a) persone fisiche che le utilizzino come propria abitazione principale (dimora abituale e contestuale residenza anagrafica);
- b) studenti universitari, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post-laurea presso l'Università agli Studi di Bologna;
- c) lavoratori, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa a Casalecchio di Reno oppure in altro Comune della Provincia di Bologna, in modo che il luogo di lavoro risulti più vicino alla abitazione a Casalecchio di Reno rispetto alla sede della residenza anagrafica o sia dimostrabile il migliore e più agevole collegamento fra l'abitazione in Casalecchio ed il luogo di lavoro rispetto che al luogo di residenza.

Il riconoscimento dell'aliquota agevolata è subordinato alla verifica delle condizioni minime sopra descritte, relative allo status dell'inquilino, e all'eventuale ulteriore accertamento, con qualsiasi mezzo eseguito, che risultasse necessario per verificare il rispetto delle predette condizioni. In assenza dei predetti requisiti il proprietario sarà chiamato a corrispondere la differenza di imposta (ad aliquota base-ordinaria) con applicazione delle

sanzioni ed interessi, se ed in quanto dovuti, e fatta salva, comunque, la facoltà di ravvedersi operosamente.

### **TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

Per effetto delle nuove disposizioni di legge, in vigore dal 1° gennaio 2016, tutti i terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale, in qualunque parte del Comune situati, sono esenti.

Tutti gli altri terreni agricoli (**non a conduzione** diretta da parte di coltivatore agricolo o imprenditore professionale) dovranno pertanto applicare l'aliquota 1,06%.

### **BENI STRUMENTALI D'AZIENDA POSSEDUTI E UTILIZZATI DIRETTAMENTE DA AZIENDE IN CRISI**

**L'aliquota IMU è ridotta allo 0,76%.**

L'agevolazione di aliquota è applicabile alle U.I.U., iscritte con categoria catastale A10, B, C (esclusi C2 e C6), D, possedute quali beni strumentali possedute e direttamente utilizzate da aziende (soggetto passivo IMU) solo nel caso in cui la stessa azienda nel corso dell'anno 2017 abbia usufruito degli ammortizzatori sociali (cassa ordinaria o in deroga) previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n° 148 e non abbia ridotto, nel corso dello stesso anno, il personale.

### **CASI PARTICOLARI DI USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL PRIMO GRADO**

**Ferma restando l'autonoma applicabilità, alle condizioni indicate nella legge, della riduzione del 50% della base imponibile introdotta dal nuovo comma 0a) della lettera c) comma 1 dell'articolo 13 del DL 201/2011, solo i casi seguenti possono ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata per il 2018.**

L'aliquota ordinaria da applicare nel caso di uso gratuito a familiare entro il primo grado è l'aliquota *ordinaria* 1,06%.

L'aliquota si riduce nelle misure e nei casi particolari di seguito descritti e solo alle condizioni tassativamente indicate:

- **aliquota 0,86% solo per i seguenti tre casi:**

a. U.I.U. e relativa pertinenza che sia l'unica proprietà immobiliare del soggetto **proprietario** (o titolare di altro diritto reale che generi soggettività passiva) che sia **residente a Casalecchio di Reno in altro appartamento locato** qualora l'unica proprietà sia concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, ivi residente anagraficamente;

b. **Uso gratuito con scambio fra parenti in linea retta di primo grado** dell'appartamento di proprietà (e relativa pertinenza), anche se uno dei due immobili abitativi oggetto dello scambio è situato in altro Comune. In questo caso la misura di eccezione rispetto all'aliquota ordinaria si giustifica nella volontà di salvaguardare situazioni nelle quali speciali esigenze familiari abbiano reso necessario lo scambio in case di residenza. La circostanza si verifica quando ad esempio e tipicamente il genitore anziano si ritira a vivere nella casa (più piccola) di proprietà del figlio ed il figlio abbia l'uso gratuito della casa di proprietà del genitore.

L'applicazione dell'aliquota massima in questo caso apparirebbe eccessivamente onerosa e non riconducibile tanto ad un prelievo connesso a pluriproprietà, quanto piuttosto a circostanze speciali del vivere comune. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o entrambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri beni immobili ed è ammessa anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota;

c. appartamento e relative pertinenze concesse in **uso gratuito a familiare** entro il primo grado (genitore o figlio) **portatore di handicap fisico o psichico grave, attestato da invalidità 100% delle autorità previdenziali o sanitarie**, che vi risieda

anagraficamente. L'agevolazione spetta al proprietario indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

### **ALIQUOTA RIDOTTA PER ALCUNE FATTISPECIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Al fine di tutelare alcune tipologie di contratti di locazione previste dalla legge o definite anche in funzione di accordi dei quali è parte il Comune, destinati alla locazione per le fasce più deboli, nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 ("... ovvero nel caso di immobili locati"), che rende possibile ridurre l'aliquota ordinaria fino allo 0,4%, si stabilisce una

- **Aliquota 0,45%** per le U.I.U. accatastate in categoria A (diversa da A10) oppure in categoria C2, C6 o C7, di proprietà di soggetto giuridico titolare di contratto, redatto con il Comune di Casalecchio di Reno, per la locazione di alloggi a prezzo calmierato in forza dell'accordo di programma per l'area ex Volpe. Il riconoscimento dell'agevolazione spetta al soggetto attuatore dell'intervento edilizio per la costruzione di 115 immobili destinati alla locazione trentennale, alle condizioni di prezzo calmierato indicate dal Comune. Questa misura rispecchia la tutela di salvaguardia delle misure di canone calmierato frutto dell'accordo di programma e la volontà di salvaguardare il sinallagma contrattuale trasfuso nel citato accordo di programma ed il piano economico finanziario posto a base dell'accordo stesso.

### **NEGOZI del cd. "commercio di vicinato"**

- **aliquota 0,96% per tutti le U.I.U. accatastate nella categoria C1 presenti sul territorio comunale (se effettivamente utilizzate)** ad eccezione dei C1 collocati nelle aree dei grandi centri commerciali che restano assoggettati all'aliquota ordinaria. Pertanto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata 0,96% il contribuente interessato dovrà accertarsi della sussistenza di due requisiti:

a) che il C1 interessato sia effettivamente utilizzato (per il periodo di non utilizzo si applicherà l'aliquota ordinaria 1,06%);

b) che il C1 non sia incluso in nessuno dei mappali indicati in allegato (elenco dei mappali relativi alla delimitazione dell'area dei grandi centri commerciali, all'interno dei quali il C1 vedrà applicata l'aliquota 1,06% indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno utilizzato);

Resta inteso che l'applicazione dell'aliquota agevolata, legata all'effettivo utilizzo del C1 per l'esercizio del commercio cd. di vicinato, avrà luogo con applicazione dei consueti criteri IMU di calcolo in funzione dei mesi di possesso/utilizzo e della percentuale di possesso. Sono ammessi al beneficio dell'aliquota ridotta sia i soggetti passivi diretti utilizzatori del bene sia anche i possessori soggetti passivi che locano o concedono in uso gratuito l'unità immobiliare accatastata in C1.

La misura selettiva limita l'applicazione dell'aliquota agevolata ai soli negozi di vicinato intendendo con questo l'amministrazione adottare una misura di tutela del commercio di vicinato mediante salvaguardia fiscale dei negozi non inclusi nell'area dei grandi centri commerciali (nei quali l'attrattiva commerciale e la presenza di clienti è notoriamente maggiore).

### **BENI DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE ADOPERA**

- Aliquota **0,46%** (riduzione entro 0,3 punti percentuali dell'aliquota base) per gli immobili di proprietà della società patrimoniale a totale partecipazione comunale, *in house* soggetta a controllo analogo, in considerazione della circostanza che i beni sono posseduti quali beni strumentali ed essenziali per l'esercizio di attività di generale utilità e dunque senza finalità lucrative.

## **CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE**

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nel presente atto il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita domanda su conforme modello predisposto d'ufficio entro e non oltre il **31 dicembre 2018, a pena di decadenza dal beneficio**. Non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione nel caso in cui le circostanze che danno diritto all'agevolazione siano già state dichiarate con riferimento all'anno 2017 e non siano cambiati i presupposti o le condizioni.

La presentazione dell'autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su modello ministeriale. Eventuali termini più ampi di presentazione della dichiarazione non possono essere invocati a favore del riconoscimento dell'agevolazione, stante l'effetto di decadenza del beneficio sopra stabilito. Non deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, né la denuncia su modello ministeriale, se nell'anno 2017 o in anno antecedente la circostanza è già stata dichiarata e le condizioni non sono cambiate.

## **DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE POSTE DALLA LEGGE 208/2015**

1. I soggetti che intendano far valere le nuove agevolazioni introdotte dalla legge 208/2015 potranno provvedervi optando in alternativa per:
  - a. Autocertificazione sulla base di apposito modello predisposto dal Comune;
  - b. Presentazione di dichiarazione IMU su modello ministeriale;
2. Entrambi gli adempimenti potranno essere validamente assolti, purché entro la data limite del 30 giugno 2019;
3. Il Comune adotterà misure informative e organizzative, eventualmente con l'ausilio dei centri di assistenza fiscale ed operatori privati dell'assistenza fiscale per favorire il corretto assolvimento degli obblighi e prevenire, per quanto possibile, un uso distorto del ricorso all'agevolazione;
4. Per consentire i nuovi adempimenti si effettuerà una revisione generale dei modelli messi a disposizione dei contribuenti;
5. Per l'adempimento spontaneo (senza ausilio di assistente fiscale) dell'obbligo di pagamento dell'IMU il contribuente ha a disposizione il servizio di calcolo ed estrazione *on line* Linkmate, fruibile con le consuete modalità (servizio disponibile dal 2012). Non è prevista l'erogazione di servizi diretti di calcolo all'utenza, che non siano di trascurabile rilevanza (richiesta di cittadini in età avanzata o non in grado di utilizzare agevolmente le strumentazioni informatiche, limitatamente alla sola pertinenza soggetta ad IMU). In tutti gli altri casi gli interessati dovranno provvedere in proprio ovvero per il tramite di un assistente fiscale.



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio  
Dario Palumberi

Il Segretario Generale  
Raffaella Galliani



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2017 / 971  
Servizio Entrate

OGGETTO: OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2018

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/12/2017

Il Responsabile di Servizio economico finanziario  
**DALLE OLLE BARBARA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2017 / 971  
Servizio Entrate

OGGETTO: OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2018

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2017

**IL DIRIGENTE**  
**BATTISTINI FABIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 91 del 14/12/2017**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/12/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 21/12/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
**BOLDRINI MATTEO**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)